

LA CISL FP COME ASSOCIAZIONE

PERSONE, REGOLE, ORGANIZZAZIONE

LA LIBERTÀ DELLA PERSONA E QUELLA DELL'ASSOCIAZIONE SINDACALE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

PERSONA

- Art. 3 antidiscriminazione (sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali)
- Art. 13 inviolabilità libertà personale
- Art. 15 libertà e segretezza corrispondenza
- Art. 16 libertà circolazione
- Art. 17 e 18 libertà riunione e associazione
- Art. 21 libertà di pensiero

ASSOCIAZIONE SINDACALE

- Art. 39 L'organizzazione sindacale è libera
- Libertà di adesione
- Libertà di organizzazione
- Autonomia da ingerenze esterne datoriali o politiche
- Autonomia finanziaria
- Libertà di contrattazione

LE FORMAZIONI INTERMEDIE

(la partecipazione e la mediazione sociale tra Stato e individuo)

ART. 2 COST.

→ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ART. 4 STATUTO

*La Federazione espressione organizzata del pluralismo sociale ha l'obiettivo di realizzare un modello associativo che si fonda sul pluralismo, sulla democrazia rappresentativa, sull'**autonomia** dai partiti, dal Governo, dai datori di lavoro pubblici e privati e privilegia l'**azione contrattuale e partecipativa**.*



L'AUTONOMIA SINDACALE NELLA COSTITUENTE

→ Tra erga omnes e libertà

→ Rappresentanza diritti o funzione pubblica? (art. 1)

→ La personalità giuridica e i requisiti di autonomia di Di Vittorio

1. Contrattazione
2. Legittimazione in giudizio
3. Autonomia finanziaria

L'autonomia nella libertà dell'art 39.1

l'organizzazione sindacale è libera

CONSIGLIO GENERALE LADISPOLI 1956

→ Il movimento sindacale libero e democratico crede invece che la classe lavoratrice possa crescere gradualmente la sua responsabilità e il suo peso sociale — oltre che indirettamente mediante quegli orientamenti di politica economica di cui si è detto — anche direttamente mediante la presenza continua del movimento sindacale nei vari ordini di direzione della vita economica e sociale del Paese, attraverso la sua partecipazione a tutti i livelli alle decisioni che toccano gli interessi della produzione e quindi dei lavoratori. **Noi crediamo che il movimento sindacale, partecipando di queste responsabilità, relative alle decisioni, potrà costituirsi gradualmente e non attraverso la conquista rivoluzionaria del potere, quale nuovo potere autonomo nella moderna società.** Per questa graduale conquista di potere autonomo **sarà necessario che il Sindacato collabori, pur nella distinzione delle parti e delle funzioni, allo studio e all'applicazione di una politica di riforme sociali, influenzando sul potere politico, non già col costituirsi in anti-stato, ma operando programmaticamente in collaborazione con i poteri democratici affinché essi adottino un atteggiamento politico di progresso.** **Se non si adotta questo atteggiamento verso il sistema sociale, è impossibile realizzare un miglioramento effettivo e costante delle responsabilità dei lavoratori nella attuale società italiana.**

AUTONOMIA CONTRATTUALE E INTERVENTO LEGISLATIVO

- Nell'attuazione della Costituzione (artt. 39 e 40)
- L'astensione legislativa (anni '50-'60)
- Dalla legge Vigorelli alla legge sul licenziamento individuale
- Lo statuto dei lavoratori e la legge sul processo del lavoro
- sostegno nei luoghi di lavoro o minaccia all'autonomia?
- Autonomia e concertazione (anni '80 e '90)
- Il ruolo economico del sindacato e Ezio Tarantelli
- Ritorno al futuro?
- Il sindacato nel lavoro pubblico
- Autonomia e flessibilità negoziata (anni '90)
- La contrattazione in deroga alla legge e Massimo D'Antona
- Autonomia e riforma dei modelli contrattuali (anni 2000 e)
- Il decentramento contrattuale, la flessibilità e Marco Biagi

L'AUTONOMIA DALLA POLITICA

- Le incompatibilità con mandato parlamentare
- Il dibattito in Cisl tra V congresso 1965 e VI Congresso, 1969
- Autonomia, incompatibilità, unità sindacale

AUTONOMIA DALLE ISTITUZIONI E AUTONOMIA DALL'AMMINISTRAZIONE

→Le incompatibilità

- **Dalle istituzioni**
- **Dalle amministrazioni**
- **Per le cariche sindacali (Statuto –art. 18 e Regolamento)**

Per affermare l'assoluta autonomia della CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite le incompatibilità con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigenti responsabili di enti CISL (in quanto componenti dei Consigli generali) a qualsiasi livello e le incompatibilità previste dall'art. 6 del Regolamento.

- **In particolare per i componenti RSU (Art. 8 CCNQ 12/04/2022)**

La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste da disposizioni legislative e/o dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.

Indipendenza e terzietà nello Statuto (art. 15)

- I limiti di mandato
- I limiti di età
- Le incompatibilità

LA LIBERTÀ DELLA PERSONA NELL'ASSOCIAZIONE

(lo Statuto CISL FP)

- La persona e la sua dignità come valore primario (art.2)
- Iscrizione come espressione di libera scelta (art. 4)
- Diritto alla partecipazione alla elaborazione delle politiche
- Diritto di eleggere i propri rappresentanti
- Diritto all'informazione
- Diritto al coinvolgimento nelle decisioni che li riguardano
- Diritto di critica nei confronti dei dirigenti
- Doveri di coerenza con i valori dell'associazione, con le decisioni assunte dagli organismi
- Doveri di partecipazione alla attività sindacale
- Obbligo a pagare la quota di iscrizione



QUALCHE DEFINIZIONE MINIMA

ASSOCIAZIONE

- Per associazione si intende generalmente l'organizzazione stabile di più soggetti per la gestione di un interesse comune
- Sono elementi essenziali dell'atto costitutivo e dello statuto: a) la denominazione dell'ente; b) l'indicazione dello scopo; c) l'indicazione del patrimonio; d) le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione; e) la disciplina dei diritti e gli obblighi degli associati; f) la disciplina delle condizioni per la loro ammissione.

STATUTO E REGOLAMENTO

- Lo statuto è l'atto formale e solenne, nel quale sono espressi i principi fondamentali intorno all'organizzazione e all'ordinamento giuridico di qualunque associazione, ente o istituto.
- Atto normativo emanato per disciplinare il proprio funzionamento

GLI ORGANISMI STATUTARI

- Congresso: composto dai delegati eletti, definisce l'indirizzo generale della Federazione ed elegge gli altri organismi statutari
- Consiglio generale: organo deliberante tra due congressi, assume decisioni riguardanti la gestione organizzativa e amministrativa della Federazione, elegge la Segreteria e il comitato esecutivo
- Comitato esecutivo: attua e specifica gli indirizzi definiti dal C.G., convoca il C.G.
- Segreteria: è eletta dal Consiglio generale, rappresenta la Federazione, attua le decisioni di C.G. e C.E.

In particolare, il ruolo dei coordinamenti (art. 37 Statuto)

I coordinamenti delle SAS di posto di lavoro, delle aree contrattuali, delle specificità professionali ed istituzionali costituiscono le articolazioni funzionali della Federazione ai vari livelli.

Competenze, composizione e funzionamento sono stabiliti nel Regolamento di attuazione del presente Statuto

segue

Sono designati ad ogni livello dell'organizzazione e formalmente nominati dalle rispettive segreterie

È prevista una surroga nei casi di mancata designazione e fino alla designazione finale

In base alla media del numero di iscritti sono componenti del consiglio generale nazionale e, in proporzione al numero dei rispettivi componenti, sono componenti del consiglio regionale/interregionale

GLI ORGANISMI STATUTARI DI CONTROLLO E GARANZIA (ELETTI DAL CONGRESSO)

- Collegio dei sindaci: effettua il controllo amministrativo presso le federazioni territoriali; riferisce agli organi statutari, è soggetto a clausole di incompatibilità; deve garantire al proprio interno competenze specifiche
- Collegio dei probiviri: è organo di garanzia; opera su ricorso, ha poteri istruttori ampi, decide su controversie tra soci, tra soci e organismi, tra organismi, può comminare sanzioni, ratifica commissariamenti e sospensioni.

GESTIONI STRAORDINARIE

- Il Commissariamento: è deliberato dal C.E. a maggioranza di 2/3 con provvedimento motivato e previa istruttoria e contestazione nei casi di gravi violazioni statutarie, mancato rispetto delle decisioni assunte, violazioni di norme contributive. Con il commissariamento sono sciolti tutti gli organismi E' ratificato dal collegio dei probiviri. Il commissariamento non può durare più di un anno, con una possibile proroga di non oltre 6 mesi.
- La Reggenza: è deliberato dalla segreteria nazionale nei casi in cui un organismo ritenga di non essere in grado, temporaneamente, di sostituire uno o più suoi dirigenti. La reggenza termina col congresso o precedentemente se l'organismo che la ha richiesta sia in grado di sostituire il componente mancante

IL CIRCUITO DELLA PARTECIPAZIONE

→ Persona: lavoro, dignità

- Partecipazione politica: elettorato attivo e passivo
- Partecipazione sociale: formazioni intermedie (partiti, sindacati, chiese, volontariato,

→ Associazione

- Partecipazione organizzativa: attraverso circuiti interni (appartenenza)
- Partecipazione sociale: attraverso gli obiettivi dell'associazione
- Partecipazione sindacale: rappresentanza del lavoro, contrattazione, relazioni sindacali, servizi, proselitismo

I regolamenti «allegati» allo Statuto

- **Regolamento di attuazione dello Statuto**
 - Contiene le regole di funzionamento dell'organizzazione raccordandole con i principi dello Statuto
 - Specifica la normativa statutaria per gli aspetti di dettaglio e per quelli che possono essere modificati da un Congresso all'altro
- **Codice etico e di comportamento**
 - È emanato dalla Confederazione
 - Contiene gli obblighi dell'associato per garantire le finalità e i valori dell'organizzazione (eticità, autonomia, indipendenza, trasparenza)
 - È competenza del Collegio dei probiviri confederale
- **Regolamenti trattamento economico e normativo per dipendenti, collaboratori, dirigenti**
 - Esplicitano le diverse voci che compongono i suddetti trattamenti, comprensive dei relativi ammontari in rapporto alla carica rivestita e alla dimensione della struttura di appartenenza.

Poteri e prerogative come garanzia di autonomia e del ruolo di rappresentanza

Categorie di diritti sindacali

Diritti funzionali alla rappresentanza

- ***Contrattazione***
- ***Informazione***
- ***Confronto***
- ***Partecipazione***

Diritti funzionali al ruolo

- ***Permessi***
- ***Aspettative***
- ***Assemblea***
- ***Locali***
- ***Affissione***

Art. 4 Diritto di assemblea

1. I dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione, fatte salve le norme di miglior favore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto o di area.
2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, **possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e) o dalla RSU unitariamente intesa**

Art. 5 Diritto di affissione

1. I soggetti di cui all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e) e la RSU hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa, Aran CCNQ 4 dicembre 2017 – testo coordinato con le modifiche apportate dal CCNQ 19.11.2019 Pag. 8 pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche ausili informatici.

Art. 6 Locali

1. Ciascuna amministrazione con almeno duecento dipendenti pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da a) ad e), l'uso continuativo di un idoneo locale comune - organizzato con modalità concordate con i medesimi - per consentire l'esercizio delle loro attività.
2. Nelle amministrazioni con un numero inferiore a duecento dipendenti i soggetti di cui all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da a) ad e), hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione dall'amministrazione nell'ambito della struttura.